

Condimenti

Il termine "balsamico" si può utilizzare

La Cassazione nega l'evocazione di prodotti Dop e Igp

di Chiara Marinuzzi
Studio legale Avv. Gaetano Forte

La sentenza del 12 giugno scorso ha posto fine a un aspro contenzioso che ha visto il Corpo forestale accusare numerosi acetifici di fregiare illegittimamente creme, topping, dense e condimenti liquidi con l'accezione "balsamico"

I condimenti balsamici (creme, topping, dense, condimenti liquidi) rappresentano un interessante esempio di rapporto tra le denominazioni generiche e quelle di origine tutelate.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21279, depositata il 12 giugno 2012, consente di fare il punto su questa annosa controversia. La questione, come si ricorda, ha preso le mosse da un'operazione del Corpo forestale dello Stato che, nella primavera del 2011, ha coinvolto numerosi acetifici sparsi sul territorio nazionale (anche se collocati principalmente in Emilia Romagna), accusati, in relazione all'uso dell'indicazione "balsamico" per i condimenti sopra menzio-



nati, di evocare illegittimamente l'indicazione di origine "Aceto balsamico di Modena Igp", riconosciuta con il regolamento CE 583/2009, e di Aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia Dop, riconosciute con il regolamento CE 813/2000.

Le contestazioni mosse sono state:

- a livello penale, la frode in commercio (art. 515 del codice penale), la vendita di prodotti non genuini come genuini (art. 516 del codice penale), la vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 del codice penale), con l'aggravante di avere ad oggetto prodotti a denominazione tutelata (art. 517 bis del codice penale);
- a livello amministrativo, la violazione dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 297/2004.

Il primo teatro di scontro è stato davanti ai tribunali del riesame in sede di opposizione alle ordinanze di sequestro preventivo.

Ma le pronunce dei magistrati lasciavano già presagire l'orientamento dell'autorità giudiziaria rispetto a quella degli organi di controllo. Nelle ordinanze si legge, infatti, che il termine "balsamico" è espressione generica utilizzabile per qualsivoglia prodotto alimentare e, quindi, anche per i condimenti. In particolare, ad esempio, il collegio di Reggio Emilia sottolinea come "in nessun modo è possibile affermare che il prodotto posto in vendita [...] sia considerato dal comparatore Aceto balsamico di Modena Igp o presenti elementi in grado di ingannare il consumatore sul fatto che il prodotto [...] sia qualcosa di diverso da ciò che si legge sulla confezione" ossia un condimento. "[...] L'impiego del termine generico balsamico, per quanto associato a un condimento alimentare, non può ritenersi di per sé illecito sul piano penale".

Il termine "balsamico" è un'espressione generica e può essere utilizzato per qualsiasi prodotto alimentare

Il ricorso in Cassazione

Il cammino verso la Cassazione avviene a seguito del ricorso di una delle procure coinvolte contro l'ordinanza di accoglimento delle istanze di riesame sopra citate. Le censure mosse sono così riassumibili:

- l'uso del termine balsamico è sufficiente a evocare la Igp;
- il considerando 10 del regolamento CE 583/2009 (che, si ricorda, prevede espressamente l'utilizzabilità delle parole "aceto" e "balsamico" anche disgiuntamente) non rileva, in quanto l'uso del termine, comunque, contrasterebbe con il principio generale di non ingannevolezza contenuto nell'articolo 13 del regolamento CE 510/2006. In tale prospettiva e secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, in base al quale prevale il diritto comunitario su quello nazionale, il giudice avrebbe dovuto disapplicare la disposizione citata;
- il Tribunale del Riesame non aveva competenza a entrare nel merito della questione della genericità. Sotto tale profilo, in particolare, viene contestato il fatto che sul punto non era stato svolto alcun approfondimento del contesto fattuale. A supporto viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di denominazioni di origine in cui si richiede, per la valutazione della genericità della denominazione di un prodotto alimentare, la valutazione dei luoghi di produzione, il consumo del prodotto e il modo in cui i consumatori percepiscono la sua denominazione nonché l'esistenza di normative nazionali a protezione della denominazione.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione disattende le argomentazioni della Procura e annulla il decreto di sequestro liberando la merce.

Il principio di diritto emerso è dirimente.

Riconosciuto corretto l'operato del Tribunale del Riesame a livello procedurale, il primo elemento



considerato fondamentale dalla Corte è che "non vi è alcuna disposizione comunitaria dalla quale si desume direttamente che il termine "balsamico" sia un termine non generico; con la conseguenza che le questioni relative all'uso di tale termine per designare prodotti non alimentari non possono essere risolte in punto di diritto, ma richiedono, volta per volta, l'analisi delle circostanze fattuali relative alle qualità, alla tipologia, all'etichettatura, alla complessiva denominazione, alle modalità di messa in vendita dei prodotti in questione".

Il secondo elemento è che "l'impiego del termine "balsamico", per quanto associato a un condimento alimentare, non può ritenersi di per sé illecito sul piano penale, posto che l'espressione "balsamico" è espressione generica, utilizzabile per qualsivoglia prodotto alimentare e, quindi, anche per condimenti derivanti da aceti, ma che aceti non sono".

Su tale punto e nel caso di specie, la Cassazione, peraltro, rileva che "non vi era neanche l'utilizzazione di nomi o segni distintivi allo scopo di indurre in errore i consumatori sull'origine, provenienza o qualità del prodotto, perché le caratteristiche esteriori di questo e quelle del prodotto protetto da marchio Igp sono tra loro diverse, almeno sotto i profili: del colore, della denominazione e della mancanza di qualunque riferimento, nel primo, alla tipicità geografica".

La decisione è indubbiamente importante e de-

stinata a definire le controversie penali e amministrative in atto.

In particolare, appare condivisibile il fatto che la sentenza sottolinei il primato del diritto comunitario su quello nazionale, laddove ribadisce che la questione della genericità sia già affrontata e risolta nel regolamento di riconoscimento della Igp "Aceto balsamico di Modena", laddove afferma che "[...] la protezione è conferita alla denominazione composta "Aceto balsamico di Modena". I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario".

Viene pertanto disattesa la tesi della Procura del contrasto del considerando 10 del regolamento CE 583/2009 con l'art. 13 del regolamento CE 510/2006. Tesi che appariva un vero e proprio controsenso giuridico, visto che i regolamenti di riconoscimento delle singole denominazioni trovano la base giuridica proprio nel regolamento CE 510/2006 e, quindi, presuppongono assolta la relativa valutazione (compresa quella di cui all'art. 13).

Con la pronuncia in questione è verosimile che i diversi fronti giudiziari e amministrativi si chiudano in modo definitivo, ponendo fine a un aspro contenzioso durato per molti anni.